

Comune di                     

Provincia di                     

**CAPITOLATO D'ONERI**

**GESTIONE IN CONCESSIONE**

**DEL SERVIZIO**

**DI RISCOSSIONE COATTIVA**

**DELLE ENTRATE COMUNALI**

**IN SOFFERENZA**

**CERTE, LIQUIDI ED ESIGIBILI**

**Art. 1** - Formano oggetto della concessione i procedimenti relativi alla riscossione coattiva delle entrate comunali in sofferenza certe, liquide ed esigibili, divenute definitive a seguito di atti regolarmente notificati. La riscossione coattiva avverrà attraverso le procedure previste dal R.D. 14.04.1910, n. 639.

**Art. 2** - Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge e regolamentari concernenti la materia dei tributi comunali per quanto attiene le entrate di carattere tributario, le disposizioni degli appositi Regolamenti comunali riguardanti ogni singola entrate oggetto di recupero, nonché il Regolamento comunale relativo alle sanzioni.

**Art. 3** - La durata della concessione è stabilita fino al \_\_\_\_\_ con decorrenza dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente Capitolato d'Oneri.

La concessione, alla scadenza, può essere rinnovata o prorogata ai sensi della normativa vigente, secondo le modalità ed i limiti in essa contenuti.

A tal fine, il Concessionario dovrà presentare apposita istanza al Comune almeno sei mesi prima della data della scadenza del contratto.

Dopo la scadenza del contratto, il Concessionario non potrà procedere alla notifica di nessun atto ingiuntivo mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati, riscuotendo gli importi relativi e trattenendo l'aggio di cui al successivo art. 5.

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione dell'istituto della concessione o riguardanti la specifica materia, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno riviste in amichevole accordo.

**Art. 4** - Il Concessionario porrà in riscossione coattiva le somme derivanti da provvedimenti regolarmente notificati dal Comune - e divenuti definitivi, certi, liquidi ed esigibili - per gli importi in essi specificati.

Nessun diritto è dovuto al Concessionario oltre agli importi già esposti negli atti oggetto di recupero maggiorati degli interessi di mora.

Le spese per la notifica e quelle successive per procedure attivate al fine di recuperare i crediti in sofferenza, saranno poste a carico del debitore applicando il tariffario in uso presso gli Ufficiali Giudiziari.

Per la riscossione degli importi ingiunti, il Concessionario si avvarrà di apposito conto corrente postale a ciò dedicato.

**Art. 5** - Il Concessionario, per il servizio oggetto del presente capitolato, sarà remunerato come segue:

Riconoscimento di un aggio sugli importi effettivamente riscossi del (senza anticipazione di costi su ciascuna pratica affidata)	30,00%
---	--------

Gli importi innanzi evidenziati si intendono "al netto dell'Iva".

Il conteggio dell'aggio spettante al concessionario avverrà sugli importi effettivamente riscossi al netto delle spese di notifica nonché dei diritti e degli oneri relativi alle procedure attivate per il recupero del credito.

L'ammontare delle riscossioni effettuate, al netto delle competenze del concessionario, sarà versato alla Tesoreria comunale con frequenza mensile entro 20 gg. dalla conclusione del mese di competenza.

Alla medesima scadenza, il concessionario trasmetterà al Comune la fattura per gli importi relativi al suo compenso maggiorati dell'Iva.

Gli eventuali ritardi nei versamenti a favore del Comune comporteranno l'aggravio, sulle somme dovute, di una indennità di mora dello 0,50% (zerocinquanta) mensile. Il Comune potrà procedere al recupero di tali sofferenze utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639.

Nel conteggio delle competenze del concessionario, si terrà conto di quanto segue:

- Le sole spese di notifica per gli atti inesitati saranno addebitate dal concessionario al Comune concedente in occasione della chiusura del rendiconto mensile.
- Qualora il Comune, per qualsiasi motivo, dovesse richiedere al concessionario la sospensione o la revoca

di un atto ingiuntivo già emesso, dovrà riconoscere al concessionario predetto il rimborso per le spese vive già sostenute per l'emissione dell'atto che vengono quantificate in € 10,00 (dieci/00) oltre al rimborso delle spese di notifica.

- Nel caso in cui, a seguito di notifica di atto ingiuntivo, si dovesse verificare l'impossibilità a procedere alle successive fasi di riscossione coattiva per riscontrato errore nell'individuazione del debitore o per inesistenza del debitore stesso, al concessionario dovrà essere riconosciuto il rimborso per le spese vive già sostenute per l'emissione dell'atto che vengono quantificate in € 10,00 (dieci/00) oltre al rimborso delle spese di notifica.
- Qualora, dopo la notifica dell'atto ingiuntivo, il debitore provvedesse direttamente al saldo del proprio debito con versamento a favore del Comune, al concessionario dovrà essere, comunque, riconosciuto l'aggio di competenza.
- I rimborsi e l'aggio di cui ai capoversi precedenti saranno conteggiati nel rendiconto mensile reso al Comune e trattenuti direttamente dal concessionario.

**Art. 6** - A garanzia del versamento delle somme recuperate (al netto dell'aggio) nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario del servizio è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a prestare una cauzione costituita a norma della legge 10.06.1982, n. 348, il cui ammontare è fissato in €. 1.000,00.

Ove la Società concessionaria fosse in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001, ai sensi dell'art. 40, co. 7. D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, l'importo della cauzione da prestare di cui al 1° cpv del presente articolo sarà ridotto al 50%.

**Art. 7** - Dalla data di decorrenza del contratto, il Concessionario, assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai Regolamenti Comunali.

Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; egli, quindi, solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione di cui è titolare.

**Art. 8** - Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso od abbandonato.

**Art. 9** - Il servizio verrà disimpegnato sotto la diretta sorveglianza degli Uffici comunali ai quali dovranno preventivamente essere sottoposte le disposizioni concernenti la sua organizzazione.

Gli Uffici comunali suddetti potranno disporre tutti i controlli che riterranno opportuni.

Il Concessionario - legale responsabile del servizio od eventualmente un suo sostituto munito di procura - dovrà tenersi a disposizione degli Uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e regolarità delle riscossioni.

**Art. 10** - Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il responsabile del procedimento di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio impegnandosi a comunicarne gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti che dovranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale.

**Art. 11** - Il Concessionario riceverà mensilmente copia degli atti relativi ai crediti definitivi, certi, liquidi ed esigibili, completi degli estremi dell'avvenuta notificazione ai debitori, per attivare la procedura di riscossione coattiva.

Il Comune darà al Concessionario l'appoggio della propria autorità e la necessaria assistenza (anche attraverso l'accesso alla anagrafe tributaria SIATEL del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in modalità di consultazione ed in modalità di file-transfert) soprattutto per il reperimento dei dati anagrafici ed indirizzi dei debitori in considerazione del fatto che tali dati possono essere variati nel tempo intercorrente fra la notifica dell'atto da cui deriva il credito e l'inizio della procedura esecutiva o, addirittura, nel corso della procedura esecutiva stessa.

Il Comune si impegna per l'intera durata del contratto a non avvalersi di altri per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione restando, quindi, impegnato con il Concessionario stesso per tutti gli obblighi e diritti connessi al contratto.

**Art. 12** - Il Concessionario è tenuto a dare corso alla concessione con la necessaria attrezzatura e professionalità rendendo puntualmente conto al Comune, attraverso il rendiconto mensile, dell'attività svolta.

**Art. 13** - Le fasi di lavoro relative alla presente concessione sono identificate come segue:

- a) Attivazione dei diversi sistemi di pagamento a disposizione del debitore: ccp, bonifico bancario, carta di credito, versamento online.
- b) Consegna di password ed Login al responsabile di collegamento fra il Comune ed il concessionario (individuato e comunicato dal Comune al momento della stipula del contratto) per l'accesso al software di gestione ai fini della visualizzazione dello stato di avanzamento delle pratiche e relative riscossioni anche ai fini del rendiconto mensile.
- c) Acquisizione periodica presso il Municipio, o invio a Duomo GPA, secondo le necessità, degli atti di contestazione o accertamento divenuti definitivi e riferiti ai crediti certi, liquidi ed esigibili che l'Ente vanta nei confronti di terzi. La consegna degli atti di cui sopra avverrà mediante lettera di trasmissione, in duplice esemplare, in cui saranno elencati gli atti consegnati e che sarà sottoscritta dal funzionario comunale e dal delegato del concessionario.
- d) Inserimento dei dati nell'apposito database, previa verifica della loro completezza, e stampa degli atti ingiuntivi.
- e) Procedura di notifica delle ingiunzioni anche attraverso servizio postale e/o con l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario e/o dell'apposito Ufficiale della Riscossione e/o dei messi comunali e/o dei messi notificatori di cui all'art. 1, commi 158-159-160 della Legge 27/12/2006, n. 296.
- f) Importazione dei pagamenti con le modalità di cui alla lettera a), contabilizzazione, aggiornamento del database e predisposizione della bozza di rendiconto mensile.
- g) In caso di mancato pagamento: attivazione della procedura esecutiva di pignoramento mobiliare, e successiva vendita anche attraverso l'I.V.G. territorialmente competente.
- h) Ove si dovesse svolgere infruttuosamente la procedura di cui al punto precedente od in alternativa alla stessa: attivazione delle altre forme di recupero che comprendono il fermo amministrativo di veicoli iscritti nei pubblici registri, il pignoramento del quinto dello stipendio presso il datore di lavoro, l'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili di proprietà del debitore (per gli importi di maggiore rilevanza).
- i) Chiusura del rendiconto mensile delle riscossioni, individuazione delle competenze della concessionaria ed emissione di fattura, accredito del netto riscosso entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui gli introiti sono stati effettuati.
- j) Attività costante di call-center a favore del debitore effettuata da personale qualificato.
- k) Assistenza legale gratuita degli atti acquisiti.

**Art. 14** - La documentazione relativa alla gestione contabile del servizio potrà essere conservata dal Concessionario presso la propria sede fermo restando l'obbligo, a semplice richiesta del Comune, di

produrre entro 30 gg. la documentazione stessa per i controlli che l'ente concedente intenderà eseguire a mezzo di propri incaricati, o per eventuali richieste da parte di altre Autorità competenti in materia.

**Art. 15** - Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Concessionario.

Il contratto di concessione sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. In tal caso, l'imposta sarà applicata in misura fissa trattandosi di attività soggetta d Iva così come previsto dal D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

**Art. 16** - Nessuna clausola contrattuale in contrasto con il presente Capitolato avrà efficacia se non preventivamente deliberata dal competente organo comunale, previa comunicazione scritta al Concessionario, il quale potrà chiedere la revisione delle condizioni che supportano la concessione in base al presente Capitolato d'oneri.

**Art. 17** - Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del contratto o alla sua conclusione, sarà deferita al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente a giudicare sarà quello di appartenenza del Comune concedente.

**Art. 18** - Agli effetti dell'applicazione del contratto, il Concessionario eleggerà domicilio presso la Segreteria comunale.

**Art. 19** - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rimanda alle norme del Codice Civile, alle disposizioni di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639, ed ai vigenti regolamenti comunali in materia.